

## LA SUPREMA CORTE SI ESPRIME SULLA BANCAROTTA SEMPLICE E SUL CONTRATTO CONTRARIO A BUON COSTUME: IL RISCHIO DELLA IRRIPETIBILITA' DEL FINANZIAMENTO EROGATO ALL'IMPRESA IN DECOZIONE



### 1. Il contesto del ricorso avanti alla Suprema Corte.

Con ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026<sup>1</sup>, la Corte di Cassazione si è espressa su un ricorso presentato da parte

di un noto istituto di credito (la "**Banca**"), che vedeva respinta la sua istanza di ammissione al passivo di Fallimento A.S. (la "**Società**"), una società sottoposta a liquidazione giudiziale, e nei cui riguardi l'istituto di credito aveva erogato – quando la Società stessa versava in grave stato di decozione – due finanziamenti finalizzati a ripristinarne la liquidità.

Il Tribunale che aveva dichiarato aperto il fallimento, tuttavia, respingeva la domanda di ammissione allo stato passivo avanzata dalla Banca, affermando che le somme erogate a titolo di finanziamento sarebbero state **irripetibili, poiché contrarie a buon costume**, ai sensi dell'art. 2035 c.c. La Banca proponeva quindi ricorso per Cassazione.

Nel proseguo della presente analisi, si illustreranno la conclusione del Tribunale e le argomentazioni avanzate dalla Suprema Corte, con particolare attenzione alle ragioni

<sup>1</sup> [Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/03/2026, n. 7134.](#)

poste a fondamento della nullità del contratto di finanziamento concluso, nonché in quali termini le somme corrisposte alla Società siano tali da integrare una prestazione contraria a buon costume.

## **2. Il provvedimento e la fattispecie oggetto del giudizio.**

Nel progetto di stato passivo, il curatore aveva proposto l'esclusione della Banca in quanto, in un contesto di grave esposizione debitoria della Società verso l'Erario, le erogazioni dei finanziamenti avevano *"aggravato sensibilmente il passivo"*, avendo consentito di risanare solamente il debito che questa vantava solamente nei confronti dell'Istituto di credito, senza consentire il superamento dello stato di decozione.

Secondo le conclusioni della curatela, tali erogazioni sarebbero state irripetibili, poiché rientranti tra le prestazioni costituenti una *"offesa a buon costume"* ai sensi dell'art. 2035 c.c.: infatti, nella nozione richiamata dalla norma rientrerebbero anche le prestazioni non rispondenti *"ai principi e [al]le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico"*.

Dunque, il finanziamento nei confronti di un'impresa in crisi, che determini un ritardo nella dichiarazione di fallimento e che contribuisca ad incrementare la sua

esposizione debitoria, rientrerebbe in tale nozione e sarebbe da considerare come irripetibile.

Il Tribunale accoglieva le conclusioni del curatore. Infatti, la lettura degli indici di bilancio e delle informazioni disponibili evidenziava che il soggetto finanziato presentava degli indici attestanti una situazione di insolvenza irreversibile, ed una valutazione *ex ante* avrebbe escluso qualsiasi fondata prospettiva di risanamento.

Dunque, mediante la sua condotta la Banca si era resa responsabile di un'abusiva concessione del debito, illecito che deriva dall'inottemperanza ai doveri di sana e prudente gestione.

Inoltre, tramite la conclusione del contratto di finanziamento e per effetto delle successive erogazioni, la Banca non aveva apportato alcuna utilità alla Società, consentendo piuttosto la prosecuzione dell'attività dell'impresa e il successivo ritardo nella dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, favorendo l'aggravamento del dissesto.

A seguito del giudizio di opposizione, la questione veniva rappresentata nel giudizio di legittimità. In tale sede, la Corte di Cassazione preliminarmente aveva riscontrato nel finanziamento erogato da parte della Banca non solamente una condotta integrante la fattispecie di *"abusiva concessione del credito"*, ma altresì una violazione

del precetto penale di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 L.Fall.

Infatti, sotto il titolo della bancarotta semplice, la norma penale sanziona l'ipotesi in cui l'imprenditore, con la propria condotta, abbia *"aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal chiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa"*.

In tale contesto, un ruolo centrale ai fini della integrazione della fattispecie penale viene svolto dalla **"consapevolezza compartecipativa [della Banca] rispetto al ritardo nell'apertura della vicenda concorsuale ovvero della intensificazione del dissesto"**.

Tale ultimo elemento soggettivo si sostanzia in una conoscenza dolosa relativa alla situazione di crisi della società e del ritardo ad essa cagionato nella apertura della liquidazione giudiziale<sup>2</sup>, da cui emerge che la Banca, con l'erogazione delle somme prestate a titolo di finanziamento, ha contribuito all'aggravamento del dissesto, dunque perseguendo una finalità vietata dall'ordinamento, e cagionando la nullità dell'atto negoziale<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> La Corte, richiamando gli elementi espressamente menzionati da Cass. civ. n. 16706/2020, enuclea gli indici da cui è possibile trarre una prova della consapevolezza compartecipativa, tra cui in particolare: (i) la durata del finanziamento erogato; (ii) la progressività degli assetti perseguiti, da intendersi come la intera evoluzione del rapporto contrattuale; (iii) gli inadempimenti della Società finanziata e la eventuale dissimulazione negoziale; (iv) la inesistenza di forme di ricorso a finanziamenti privati in luogo di quelli di natura bancaria; (v) una

Dalle precedenti considerazioni discende, per gli istituti di credito, la necessità di **verificare la correttezza dell'istruttoria – generalmente condotta da specifici comitati interni alle banche – finalizzata a verificar le condizioni per la concessione del credito** nei confronti di una Società in crisi e della **sussistenza di un effettivo danno per la massa dei creditori** conseguente al maggior debito accumulato per effetto della mancata tempestiva emersione della crisi.

Nonostante la rilevanza di tale ultimo aspetto, si prenderà qui di seguito in considerazione il profilo riguardante la violazione dell'ordine pubblico e del buon costume la quale - come accennato - cagionano la irripetibilità delle somme prestate a titolo di finanziamento.

### **3. La contrarietà a buon costume del finanziamento erogato e la conseguente irripetibilità ai sensi dell'art. 2035 c.c.**

Oltre alle considerazioni della Suprema Corte di carattere penale relative al reato di bancarotta, che non sono

esposizione debitoria evidenziata nel bilancio, a fronte di un utile esiguo rispetto alle dimensioni dell'impresa; (vi) la presenza di assets e attivi privi di connotazioni di liquidità, e la scarsa competitività della società.

<sup>3</sup> La Corte rinviene nella condotta della Banca una *"compartecipazione negli stessi fatti di bancarotta semplice trattenuti all'art. 217, comma 1, n. 4 L. Fall."*.

oggetto del presente approfondimento, la Corte esponeva le ragioni per cui viene affermata l'irripetibilità del finanziamento con la conseguente conferma della legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione al passivo pronunciata dal Tribunale.

Da queste considerazioni discendono profili d'interesse sia per i professionisti, sia per le banche e i loro organismi interni, quali i comitati crediti, competenti a valutare la concessione ed erogazione di finanziamenti alle imprese.

Sotto un primo profilo, la Corte rileva che, in assenza di una norma generale che vieti di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è di per sé sanzionabile con una dichiarazione di nullità per illiceità della causa: posto che, a tutela dei soggetti danneggiati, l'ordinamento già contempla specifici rimedi a cui consegue la sola sanzione della inefficacia.

Pur in assenza di un divieto espresso a concedere finanziamenti a imprese in crisi da parte di soggetti che esercitano professionalmente l'attività creditizia, l'*"apparente non speculatività dell'apporto di provvista"* dell'Istituto di credito e l'insuccesso dell'operazione (che infatti non aveva ripristinato una situazione d'equilibrio economico - finanziario) non rappresentano delle ragioni sufficienti per esonerare operatori professionali da una valutazione di liceità del contratto stipulato con la società,

soprattutto in una *"vicenda di aggravamento riprovevole del dissesto dell'impresa finanziata"*.

Con specifico riguardo alla valutazione di liceità del negozio *"sotto il profilo causale"* ex artt. 1343 e 1418 c.c., la Corte ha ritenuto corretto valutare proprio il profilo della **contrarietà ai principi di ordine pubblico economico e di buon costume**. In tale contesto, il contratto di finanziamento sottoposto all'attenzione della Corte rappresenta una fattispecie particolarmente significativa in ragione della portata della pronuncia rispetto il mercato del credito e nei rapporti tra istituti bancari e imprese.

Secondo il giudizio della Corte, infatti, quest'ultima nozione non s'identifica solamente con le prestazioni contrarie alla moralità, assumendo contorni più ampi fino a ricomprendere **anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico**, *"come nel caso [...] di chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva"*.

In questo senso, la Corte ha finito per affiancare alla nullità del finanziamento aggravante il dissesto per contrarietà alla norma imperativa penale anche l'**illiceità della causa del "complesso meccanismo negoziale adottato dalle parti" per contrarietà a buon costume**, che rinvia alla legge e ai principi che regolano la correttezza dei rapporti e la competizione economica.

Tale seconda violazione deriverebbe dunque dal pregiudizio cagionato alla massa dei creditori a causa dell'incremento dell'indebitamento e dell'aggravarsi pertanto dello stato di decozione, conseguenti a condotte che denotano una certa **consapevolezza compartecipativa** della Banca. Tale condotta in particolare sarebbe rappresentata dai tentativi dei di mantenere al di fuori della concorsualità l'imprenditore in crisi, denotando una certa "*disinvolta attitudine cd. predatoria*" rispetto ad altro soggetto economico in dissesto, cagionando un danno sia ai creditori sia alla soggettività economica del finanziato.

In questo senso, la circostanza che il soggetto finanziatore non solamente abbia portato ad una espansione dei debiti e dunque ad alcuna utilità sociale, ma che abbia pure domandato la restituzione indiretta delle somme prestate – in questo caso la ammissione al passivo – rappresentano degli indici di contrarietà a buon costume.

Dunque, si comprende quanto affermato dalla Corte, ossia che nella "*offesa al buon costume*" menzionata nell'art. 2035 c.c., e sanzionata con la irripetibilità, sono comprese anche quelle **prestazioni lesive delle regole di correttezza che regolano le relazioni di mercato**, come nel caso della erogazione di denaro a favore di un'impresa in crisi che le consenta di tenersi al di fuori, e di ritardare l'avvio di una procedura concorsuale, incrementando la sua esposizione

debitoria.

Ne consegue che un contratto che persegue una finalità contraria a una norma imperativa non è, per ciò solo, sottratto a una valutazione di contrarietà al buon costume. In tale ipotesi, potrà essere invocata la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. A ciò si aggiunge l'irripetibilità da un giudizio di contrarietà a buon costume. In tal caso, potrà essere invocata la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. A ciò si aggiunge la irripetibilità prevista dall'art. 2035 c.c., con la conseguenza che l'Istituto di credito non potrà ottenere la resituzione delle somme erogate in occasione della concessione del credito.

Con tale pronuncia la Corte giustifica dunque la coerenza tra il decreto del Tribunale di prime cure – rigettante la richiesta di ammissione al passivo della Banca – e la *ratio* sottesa alla funzione sanzionatoria dell'art. 2035 c.c.: nel considerare la condotta della Banca non è possibile prescindere dalla operatività delle clausole generali, volte a imporre prestazioni di condivisa utilità sociale anche e soprattutto a coloro che si inseriscono e che operano nelle reti inter-imprenditoriali e di mercato.

#### **4. Conclusioni. Il rischio della irripetibilità delle somme per contrarietà a buon costume.**

Ne consegue che solo attraverso la attenta verifica della situazione debitoria sarà possibile evitare che la nullità

diventi uno strumento automatico di difesa della liquidazione giudiziale contro qualsivoglia creditore bancario, con conseguenze poco prevedibili sul piano dell'applicazione pratica.

Dall'altra parte, al rischio della nullità se ne viene affiancare un secondo, da cui gli operatori bancari non sono esonerati: è possibile, infatti, che il finanziamento erogato possa integrare, altresì, una condotta contraria a buon costume e determini la irripetibilità delle somme, laddove risulti che la condotta tenuta sia distante dal sentire sociale.

Dunque, i protagonisti del diritto di impresa e bancario devono prendere atto delle ragioni di opportunità e delle conseguenze connesse alla mancata adozione di assetti adeguati: tali doveri non fanno altro che allinearsi con i principi di corretta amministrazione e di rafforzamento di quella cultura aziendale volta alla prevenzione dei rischi. Capisaldi che oggi, in fondo, rappresentano la sola e valida strategia di *risk management*.

**Avv. Giovanni Vidal**  
[giovanni.vidal@gvalex.it](mailto:giovanni.vidal@gvalex.it)

**Prof. Avv. Matteo Vitali**  
[matteo.vitali@gvalex.it](mailto:matteo.vitali@gvalex.it)

**Avv. Andrea Chiloire**  
[andrea.chiloire@gvalex.it](mailto:andrea.chiloire@gvalex.it)

**Dott.ssa Mariachiara Chiarappa**  
[mariachiara.chiarappa@gvalex.it](mailto:mariachiara.chiarappa@gvalex.it)

